

Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

ALLE AZIENDE CLIENTI LORO INDIRIZZI

Bologna, 1 luglio 2020

**Circolare n. 24/2020** 

# **BONUS FISCALE: LE NOVITA' DA LUGLIO 2020**

Il presente documento non costituisce parere professionale ed il relativo contenuto ha esclusivamente carattere informativo.

Il D.L. n.3 del 5 febbraio 2020, convertito nella Legge n. 21 del 2 aprile 2020, ha introdotto misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. Si tratta di un bonus IRPEF strutturale (sostitutivo del Bonus Renzi) e della introduzione di un'ulteriore detrazione fiscale in attesa della revisione organica delle detrazioni d'imposta.

Le nuove misure sono alternative tra loro e trovano applicazione per le prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio 2020 e, con specifico riferimento all'ulteriore detrazione, la stessa spetterà solo per le prestazioni rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Di seguito si fornisce un'analisi delle novità introdotte.

#### Natura del beneficio

Il D.L. 3/2020 ha abrogato, con decorrenza dal 1° luglio 2020, il comma 1-bis dell'articolo 13 del TUIR introducendo, in sua sostituzione, due nuove misure di sostegno al reddito: un cosiddetto "trattamento integrativo" e una nuova detrazione fiscale. Il primo continuerà a tradursi in un credito IRPEF mentre la seconda andrà a ridurre l'imposta lorda.

#### Soggetti destinatari

I potenziali beneficiari delle nuove misure in oggetto coincidono con gli attuali destinatari del "Bonus Renzi". Si tratta infatti dei titolari di:

- redditi di lavoro dipendente
- alcuni redditi assimilati (compensi percepiti da soci delle cooperative, somme a titolo di borsa di studio, compensi per attività di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazioni dei sacerdoti, compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili, ecc.)

## Condizioni di spettanza e quantificazione

Per quanto riguarda le condizioni di spettanza e la quantificazione dell'importo occorre analizzare distintamente le due misure:

## Trattamento integrativo dei redditi la voro dipendente e assimilati

- L'applicazione del beneficio decorre dal **1º luglio 2020**; dalla medesima data è abrogato il Bonus Renzi.
- Il reddito complessivo per avere diritto al bonus non deve essere superiore a € 28.000 nel periodo d'imposta. Per espressa previsione normativa, è escluso il reddito dell'abitazione principale e delle



Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

relative pertinenze. Si deve invece tenere conto della quota esente dei redditi agevolati percepiti dai ricercatori e dai docenti residenti all'estero rientranti in Italia e dai c.d. "impatriati".

- Il beneficio spetta se il contribuente è tenuto al versamento di un'imposta lorda positiva determinata sul reddito come precedentemente indicato, al netto delle sole detrazioni da lavoro dipendente. Non spetta ai c.d. "incapienti".
  - Per effetto dell'art. 128 del DL 34/2020, solo per l'anno 2020 il bonus spetta anche se l'imposta lorda viene azzerata per effetto delle misure di sostegno al reddito previste dagli art. 19, 20, 21, 22, 23, e 25 del DL 18/2020 percepite a seguito dell'emergenza sanitaria (CIG, CIGD, FIS, bonus, ecc.).
- Se le condizioni di cui sopra sono soddisfatte, l'importo del trattamento integrativo **spetta in misura piena** ed è pari a:
  - o € 600 per l'anno 2020 (mesi da luglio a dicembre)
  - o € 1200 a decorrere dall'anno 2021
  - Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro nell'anno (per il 2020 si fa riferimento al semestre luglio-dicembre) e viene suddiviso in quote mensili fra le retribuzioni erogate.
- Analogamente a quanto previsto per il Bonus Renzi, anche il trattamento integrativo viene riconosciuto in via automatica dal sostituto d'imposta, salvo diversa indicazione da parte del lavoratore.
- Se in sede di conguaglio viene rilevata la non spettanza del trattamento, il sostituto provvede al recupero: se la somma è superiore a € 60, il recupero avverrà in otto rate di pari importo a partire dal mese del conguaglio.
- Il recupero da parte del sostituto d'imposta del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo avviene mediante la compensazione in F24 con il codice tributo di nuova istituzione **1701**.

## > Ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati

- L'applicazione del beneficio decorre dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020
- I potenziali beneficiari sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati (le stesse tipologie previste per il Bonus Renzi e per il nuovo "trattamento integrativo") di ammontare complessivo compreso tra € 28.000 e € 40.000.
- L'importo è quantificato in funzione del reddito e calcolato come segue:

Reddito annuo complessivo	Ulteriore detrazione fiscale spettante
reddito complessivo tra 28.000,00 e 35.000,00	480 + 120 x (35.000-reddito)/7000
reddito complessivo tra 35.000,01 e 40.000,00	480 x (40.000-reddito)/5000
reddito complessivo superiore a 40.000,00	0

- Anche l'ulteriore detrazione viene riconosciuta automaticamente dal sostituto d'imposta, salvo diversa indicazione fornita dal lavoratore, e viene ripartita fra le retribuzioni erogate.
- Se in sede di conguaglio viene rilevata la non spettanza del trattamento, il sostituto provvede al recupero: se la somma è superiore a € 60, il recupero avverrà in otto rate di pari importo a partire dal mese del conguaglio.
- Trattandosi di detrazione fiscale, il recupero in F24 avverrà mediante scomputo dalle ritenute da versare.



Società tra professionisti a responsabilità limitata

Consulenza del lavoro e sindacale - Gestione risorse umane - Amministrazione personale

Poiché, come si è visto, le nuove misure spettano subordinatamente al rispetto di determinati limiti di reddito complessivo annuo prodotto dal lavoratore e sono, di norma, riconosciute in automatico dal sostituto d'imposta sulla base dei dati in suo possesso, analogamente a quanto fatto per il Bonus Renzi, forniamo in allegato una informativa per i lavoratori e un modello con il quale gli stessi potranno comunicare all'azienda eventuali notizie che possono influenzare il diritto a ricevere le predette agevolazioni fiscali ovvero determinarne l'ammontare.

\* \* \* \*

Lo Studio resta a disposizione dei sigg. Clienti per qualsiasi approfondimento o chiarimento in ordine alle materie oggetto della presente circolare.

HARVARD DI MARANGONI & PARTNERS S.t.p.r.l.